

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1608

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI, LIBERATORI, GIORGI,  
SCHEDA, BALDINI, RIVIERA, ROMEO, FOGU, GALUPPO,  
BONIVER, CAPPIELLO, PIERRI, CIMINO, GANGI, ZITO,  
MANIERI e RUSSO Giuseppe

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1993

---

Obbligo per i magistrati ed i pubblici funzionari  
di dichiarare la iscrizione ad associazioni

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di colmare una lacuna dell'ordinamento, relativamente alla predisposizione di strumenti idonei ad assicurare la imparzialità e la trasparenza nell'esercizio di funzioni amministrative e giudiziarie.

In particolare, sul ritenuto presupposto che i vincoli associativi di qualsiasi tipo, possano creare tra gli associati rapporti preferenziali e di contiguità o possano comunque ingenerare convincimenti in tale senso, si ritiene che la dichiarazione di appartenenza ad associazioni debba essere configurata come un onere necessario da porre a carico dei dipendenti pubblici che esercitino funzioni giurisdizionali, o funzioni amministrative comunque di grande rilevanza, al fine di garantire l'imparzialità delle amministrazioni, e la stessa libertà di associazione.

Quanto ai dipendenti pubblici assoggettati all'obbligo di dichiarazione, questi sono stati limitati a coloro che esercitano funzioni dirigenziali o equiparabili.

Si è inoltre escluso dall'ambito della dichiarazione la iscrizione a partiti politici ed associazioni sindacali o di categorie, in ossequio alla particolare qualificazione co-

stituzionale di tali forme associative, salvo che per quelle particolari categorie che a norma dell'articolo 98, ultimo comma, della Costituzione possono essere limitate nella libertà di iscrizione ai partiti politici.

Al fine di tutelare in modo pieno la libertà di associazione dei dipendenti pubblici si stabilisce espressamente il divieto per le amministrazioni di appartenenza di utilizzare i dati contenuti nelle dichiarazioni in forme lesive dei diritti della personalità e di quella particolare loro forma che si qualifica come diritto alla riservatezza, come pure il divieto di assumere la sola adesione ad associazioni non vietate dalla legge come elemento di discriminazione.

Quanto alle sanzioni per il rifiuto o l'omissione della dichiarazione, o per la presentazione di dichiarazioni non veritiere, si rinvia a sanzioni disciplinari - in esse compresa la destituzione per le ipotesi più gravi - nei termini e nelle forme prescritte dagli ordinamenti di appartenenza.

Si confida nella rapida approvazione del presente disegno di legge che, salvaguardando e per certi versi tutelando la libertà di associazione dei dipendenti pubblici, viene ad introdurre un essenziale strumento di trasparenza.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. I magistrati e i dipendenti civili o militari che ricoprono funzioni dirigenziali o equiparate dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altro ente pubblico, ivi compresi gli enti pubblici economici, devono rendere alle amministrazioni di appartenenza, al momento della assunzione in servizio, dichiarazione della iscrizione ad associazioni di qualsiasi genere, costituite o comunque operanti nel territorio della Repubblica.

2. La dichiarazione non riguarda la iscrizione a partiti politici e associazioni sindacali e professionali, salvo che per le categorie di dipendenti pubblici di cui all'articolo 98, ultimo comma, della Costituzione.

3. Le situazioni sopravvenute nel corso del rapporto d'impiego devono essere comunicate entro il termine di sessanta giorni dal loro verificarsi.

4. I soggetti di cui al presente articolo in servizio devono rendere la dichiarazione nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

1. Le notizie contenute nelle dichiarazioni possono essere utilizzate dalla pubblica amministrazione nel rispetto rigoroso dei diritti della personalità del dichiarante.

2. La iscrizione ad associazioni non vietate dalla legge non può determinare alcun trattamento discriminatorio.

**Art. 3.**

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che rifiutano, omettono o ritardano la dichiarazione, o la rendono in termini non veritieri, sono irrogate le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, ivi compresa la destituzione.